

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

Prima Sezione Civile, in persona del Presidente istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis dell'anno 2016 R.G. riservata in decisione all'udienza del 15 maggio 2018 vertente

TRA

MUTUATARIO

E

BANCA

-attore-

-convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15 maggio 2018 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato il 26.05.2016 (omissis) conveniva in giudizio la società di credito Banca perché, previo accertamento dell'invalidità, nullità ed inefficacia delle condizioni contrattuali contenute nel contratto di mutuo, venisse rideterminata la somma di cui egli risultava ancora debitore, con vittoria di spese e competenze di lite.

Premettendo di avere stipulato il 24.09.1999 un contratto di mutuo con l'istituto di credito convenuto, allora Banca dell'importo di £. 550.000.000 (pari ad € 284.051,29 della durata di centoottanta (180) mesi, assumeva l'istante che era stato violato l'art.1283 c.c., che il tasso di interesse pattuito era indeterminato ed indeterminabile, e che lo stesso era altresì superiore al tasso soglia.

Ciò posto, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.

Si costituiva la Banca la quale dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione per la sua estrema genericità nonché l'intervenuta prescrizione del diritto del mutuatario di richiedere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto sino al 26 maggio 2011, deduceva l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle contestazioni sollevate dall'attore, specificando che alla luce dei pronunciamenti dei giudici di legittimità la valutazione del tasso di interesse come usurario dovesse effettuarsi nel momento in cui gli interessi fossero stati promessi o convenuti, e che

Sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Giuseppe Campagna n.884 del 14 giugno 2019

non fosse possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia.

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con il favore delle spese e competenze di causa.

Il processo veniva istruito con l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare se: *“sulla scorta dei principi appena enunciati, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24.09.1999 presenta profili di invalidità ed in che misura, specificandosi ulteriormente che se la banca non abbia rispettato il c.d. “tasso soglia ai sensi della L. 108/1996”, essendo stato il contratto in contestazione stipulato successivamente all'entrata in vigore di detta legge, deve essere applicata la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) ovvero, ove si accerti che il tasso d'interesse, inizialmente conforme a legge, sia divenuto usurario nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta), si operi la sostituzione con i tassi-soglia normativamente stabiliti applicabili in relazione ai diversi periodi (Cass. civ. n.602/2013); ed ancora, nel valutare il superamento o meno del tasso soglia antiusura, si faccia riferimento a qualsiasi “commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” come testualmente disposto dall'art.1 della legge n. 108/1996, fatta eccezione per le imposte e tasse collegate all'erogazione del credito e inclusa quindi la commissione di massimo scoperto (escludendola tuttavia dal calcolo del T.E.G. sino al 31.1.2009) la quale dovrà essere considerata, ai fini del calcolo del T.E.G., quale onere e non quale interesse”; infine, all'udienza del 15.05.2018 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.*

La domanda è infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.

Le ragioni di doglianza prospettate da parte attrice impongono, preliminarmente, l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono ai rapporti bancari.

Deve, innanzitutto, osservarsi che ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c. e dell'art.644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori.

Con un'importante sentenza n.24675/2017 le sezioni unite della Suprema Corte hanno, infatti, definitivamente statuito che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Deve poi evidenziarsi che al fine del riscontro di eventuale usurarietà dei tassi preveduti in un contratto di mutuo debbono essere computati anche gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti (da ultimo, Cass. n.350/2013).

Sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Giuseppe Campagna n.884 del 14 giugno 2019

Tale orientamento laddove precisa che *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, conferma che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.

Una diversa interpretazione del principio espresso dalla Cassazione, che propenda per la necessità del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, non sarebbe condivisibile, e ciò in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo.

Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

In buona sostanza, il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza.

Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi.

Va sottolineato, in altri termini, aderendo questo Giudice all'orientamento univoco espresso dai giudici di merito (fra le altre, Trib. Torino 03.10.2018; Trib. Milano 06.06.2018; Trib. Roma 11.05.2016 nn.9553 e 9554; Trib. Roma 12.05.2016 n.9611; Trib. Trento 18.02.2016; Trib. Bergamo 25.02.2016 n.734; Trib. Reggio Emilia 06.10.2015; Trib. Pistoia 02.07.2015; Trib. Padova 10.03.2015; Trib. Verona 12.09.2015; Trib. Vibo Valentia 22.07.2015; Trib. Foggia 07.07.2015; Trib. Roma 07.05.2015; Trib. Monza 09.03.2015 n.777; Trib. Reggio Emilia 24.02.2015 n.304; Trib. Cremona 09.01.2015; Trib. Milano 22.05.2014; Trib. Milano 28.01.2014; Trib. Napoli 28.01.2014; Trib. Verona 28.04.2014; Trib. Brescia 16.01.2014; Trib. Trani 25.01.2014; Trib. Treviso 11.04.2014), che deve essere fornita una corretta interpretazione di principi sanciti dai giudici di legittimità con la decisione n.350/2013, ritenendosi che la Suprema Corte in alcun modo si è espressa nel senso di affermare il criterio del cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora, avendo unicamente sancito il principio secondo il quale: *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

Individuata, quindi, la modalità della verifica dei tassi moratori, i giudici di legittimità hanno statuito un principio determinante per chiarire i limiti dell'insorgente contenzioso in tema di mutui, affermando che, nel caso di tasso moratorio superiore alla soglia dell'usura ex lege 108/1996, è detto tasso ad essere colpito dalla sanzione della nullità, con la conseguenza che, in caso di ritardo o inadempimento, non possono essere applicati interessi di mora, ma restano dovuti i soli interessi corrispettivi, ove lecitamente pattuiti entro la soglia di usura.

Sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Giuseppe Campagna n.884 del 14 giugno 2019

Da ciò consegue il principio generale, secondo il quale la nullità del tasso moratorio non travolge il tasso corrispettivo, che sarà sempre dovuto anche nel caso di ritardo del pagamento delle rate.

L'interpretazione del principio di autonomia dei tassi di interesse moratori nella verifica del rispetto della soglia dell'usura con conseguente esclusione del cumulo con gli interessi corrispettivi è assunta proprio condividendo, nella giusta lettura ermeneutica, il principio affermato dalla sentenza 350/2013, che è unicamente quello secondo cui anche gli interessi moratori sono vincolati al limite del tasso soglia, come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.29 del 25.02.2002.

Deve essere, infatti, chiarito che la Suprema Corte, nel rilevare che il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo, non hanno di certo voluto affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine della verifica del rispetto della soglia antiusura, essendo palese, invece, che la maggiorazione cui si è riferita la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, nel caso di specie, risultava usurario.

A conferma di tale interpretazione va detto che nella fattispecie oggetto di decisione della Corte non fosse posto in discussione il tasso corrispettivo accertato dal giudice del merito, né la sua debenza, ma si discutesse unicamente del tasso di mora.

Dunque, al fine di chiarire ulteriormente la portata del principio affermato dalla Cassazione con la citata sentenza, deve essere precisato che l'unica possibile ipotesi di cumulo usurario di tasso corrispettivo e tasso di mora che potrebbe verificarsi nel caso in cui in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia.

D'altra parte, la correttezza di quanto appena affermato risulta anche ove si rilevi che la possibilità di sommare i due tassi (corrispettivi e moratori) non esiste neanche in matematica finanziaria.

Secondo le regole di quest'ultima, infatti, gli stessi sono calcolati su basi numeriche diverse e, cioè, i corrispettivi si calcolano sul debito in linea capitale residuo e servono a determinare la quota interessi su ogni rata, mentre quelli moratori si calcolano normalmente sulle rate (capitale e interesse) impagate.

Spesso, infatti, all'interno dei contratti bancari, i tassi moratori sono determinati, solo come modalità di calcolo, dalla somma del tasso corrispettivo e dello spread fisso, e gli stessi, così calcolati, vanno confrontati con la soglia d'usura, senza che possa operare alcuna sommatoria con i tassi corrispettivi.

Proprio sulla scorta di tali osservazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni: a) gli interessi corrispettivi e quelli moratori non si sommano tra loro e devono separatamente sottostare al limite del tasso soglia; b) in caso di superamento della soglia di usura per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, stante l'autonomia delle singole pattuizioni, gli interessi corrispettivi saranno sempre dovuti, ove lecitamente pattuiti entro il tasso soglia; c) la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori va effettuata con riferimento non all'intero finanziamento, ma alla singola rata, di talché qualora detti interessi risultino usurari, mentre sono nulle le pattuizioni che li prevedono, rimane comunque dovuto l'importo complessivo della rata, comprensivo di capitale e interessi corrispettivi.

Sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Giuseppe Campagna n.884 del 14 giugno 2019

Anche di recente, il Tribunale di Milano con la sentenza n.13719 del 29.11.2016 ha chiarito che: “I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva. Invero, l’art.1284 c.c. prevede che il tasso di mora, in difetto di accordi inter partes, sia pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, determinato operando una maggiorazione di otto punti percentuali rispetto ad una base di riferimento della BCE, dunque, potenzialmente superiore, almeno in alcuni periodi, alle soglie di usura determinate per alcune tipologie di finanziamento. Appare, dunque, inverosimile che se lo stesso legislatore, come strumento di deflazione del contenzioso, “impone” interessi legali di mora superiori alle soglie di usura, l’applicazione di interessi moratori eccedenti il parametro fissato dalla legge n. 108/1996, possa integrare un reato punito dal codice penale. Il T.E.G.M., sulla cui base viene individuato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Ne consegue che estenderlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori finirebbe per dare vita ad una interpretazione della normativa antiusura priva di base normativa, censurabile ex art.3 Cost. in quanto: 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all’ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora); 2) omologherebbe situazioni diverse violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; 3) ricolleggerebbe una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali ad una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi. Con l’espressione letterale “a qualunque titolo” contenuta nella L. n.24/2001, il legislatore non ha inteso estendere la disciplina antiusura anche agli interessi convenuti a titolo di mora, in quanto la legge di interpretazione autentica non avrebbe potuto ampliare portata e significato della L. n.108/1996 che continua a richiamare testualmente il concetto di interessi “corrispettivi”, finendo per darne un’interpretatio abrogans”.

Tanto premesso, sulla scorta dei consolidati e condivisi principi appena enunciati e avuto riguardo ai singoli e specifici quesiti demandati al ctu va detto che dalle indagini peritali opportunamente disposte -da intendersi qui integralmente richiamate e alle quali più in dettaglio si rimanda- è risultato, in conclusione, che il Taeg/Isc applicato al mutuo fondiario erogato in data 24.09.1999 dalla Banca. è pari ad una misura (4,84%) inferiore rispetto al tasso soglia che a quella data era pari ad 7,38%; il perito ha specificato che è stata riscontrata l’usurarietà sopravvenuta soltanto dalla rata in scadenza il 24.05.2010 sino alla rata del 24.04.2011, ma ha tuttavia osservato che l’attore, sul quale gravava il relativo onere di allegazione, non ha prodotto cedole di pagamento, estratti conto e/o altra documentazione che possa attestare che effettivamente che siano stati effettuati versamenti tardivi con indebiti aggravati di mora; il dott. ha chiarito, ancora, che solo il tasso di mora risultava superiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto, ma anche in questo caso ha rilevato l’assoluta carenza di documentazione contabile che possa corroborare l’assunto attoreo, e fermo restando comunque che è stata accertata la piena validità, sotto questo profilo, degli interessi corrispettivi.

La predetta relazione scritta risulta esaustiva, tecnicamente ben motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici.

Ed allora, alla luce delle considerazioni che precedono ed in assenza di prova incombente sull’attore, non resta che rigettare la domanda.

Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Sentenza Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Giuseppe Campagna n.884 del 14 giugno 2019

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) nei confronti della Banca in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il 26.05.2016, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
- condanna (omissis) al pagamento, in favore della Banca delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.450,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese già liquidate della CTU;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Reggio Calabria il 14.06.2019

Il Presidente Istruttore
dott. Giuseppe Campagna

EX PARTE CREDITORIS